



Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 12 aprile 2019

Egregio Signor Walter Kaswalder  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 423

con [legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017](#) "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori" è stata istituita la figura del Garante dei diritti dei detenuti per la Provincia Autonoma di Trento;

il neo introdotto art. 9 bis della [legge provinciale sul Difensore Civico, del 20 dicembre 1982, n. 28](#) definisce la competenza specifica del garante, limitandola alle persone presenti negli istituti penitenziari, a quelle soggette a misure alternative di detenzione e agli internati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

ai sensi dell'art. 9 bis, comma 8, della LP 28/1982 il Garante dei diritti dei detenuti invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Qualora il garante lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali. Il garante può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, riguardo a problemi particolari inerenti alle proprie attività. La commissione consiliare può convocare il garante per avere chiarimenti sull'attività svolta. I consiglieri provinciali possono chiedere al garante notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione. Il garante può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

l'art. 145 del Regolamento interno del Consiglio prevede che il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal Difensore Civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Giunta. Prevede inoltre che l'esame delle relazioni sia posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione;

dal tenore del comma 8, dell'art.9 bis della legge provinciale 28/1982 si comprende come la volontà e l'intenzione del legislatore siano quelle di prevedere funzioni analoghe a quelle del Difensore Civico anche per quanto riguarda la compilazione, l'invio e l'esame della relazione annuale del Garante dei diritti dei detenuti. Nonostante l'intento del legislatore sia pacifico, il Regolamento interno del Consiglio non è ancora stato adeguato e, in assenza di tale adeguamento, non si è ancora consolidata alcuna prassi per quanto riguarda l'esame della relazione del Garante dei diritti dei detenuti da parte del



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle  
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Consiglio provinciale, al pari di quanto avviene per la relazione del Difensore Civico;

ai sensi del Regolamento consiliare, si rileva che pur non essendo espressamente previsto, l'esame della relazione del Garante dei detenuti deve essere consentito. Non solo. Trattandosi di una relazione di un organo incardinato presso il Consiglio provinciale e che riguarda la tutela di diritti fondamentali, è auspicabile, se non obbligatorio, che sia sottoposta all'esame dell'assemblea provinciale;

**tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere**

se intenda inserire l'esame della relazione del Garante dei diritti dei detenuti prevista dalla legge provinciale 28/1982 nella sessione consiliare in programma il 28, 29 e 30 maggio;

se nell'attesa dello svolgimento della sessione consiliare di fine maggio intenda convocare il Garante dei diritti dei detenuti in Prima commissione al fine di relazione sull'attività svolta dal 2017 ad oggi e sull'efficacia del quadro normativo relativo all'istituzione della figura;

se intenda fissare un termine per sottoporre modifiche al Regolamento interno al fine di procedere con gli adeguamenti formali derivanti dalle modifiche normative intervenute nella legge provinciale 28/1982 ovvero dall'istituzione delle figure del Garante dei minori e del Garante dei diritti dei detenuti

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi